

mugnai (1) e vignaiuoli che per lui lavoravano: avea infine diritto alla testa e alle zampe dei cignagli, nonchè alle corna dei cervi che si cacciavano nei pineti e nelle selve eracleane: costume ancor questo tolto dai duchi e principi germanici, appo ai quali era in tanto onore la caccia (2). Innalzati al primo grado della repubblica, i dogi continuarono per lungo tempo ancora ad esercitare il commercio e a tenere navigli di proprio conto, onde richissimi doveano essere, e poteano quindi, come vedremo, spender grosse somme nella fondazione e nell'ornamento di chiese e di palagi e lasciare alla loro morte considerabili legati.

I dogi antichi solevano alzarsi prima del giorno e, ascoltata la messa, passavano a giudicare il popolo e ciò sempre in pubblico: le sentenze venivano stese dai notari ducali, per la più parte ecclesiastici, e ne troviamo di antichissime, sottoscritte da buon numero degli astanti (3). Proce-

in Eraclea coltivavano selve e vigneti appartenenti al palazzo (dei dogi) ed ai Tribuni. I Caprulesi, che tenevano il territorio della Livenza, dovevano aver cura di tutte le piante destinate al palazzo e atte alla costruzione delle barche; attendevano altresì alla cultura dei campi ed ai pascoli. Ogni sei case coloniche o massarie doveano somministrare al doge una peota da venti carra di legna conducendola fino a Malamocco, e tenersi pronte colle loro barche ad ogni ordine del doge e dei tribuni. In compenso potevano tre volte l'anno far la pesca ed uccellare sì nei canali come nelle paludi. Le stesse gravezze aveano quelli di Eraclea. Gli Equiliani poi pagavano in tributo una pelle di martore ed un moggio di pigne, ecc. Sicchè i tribuni erano regolati a norma delle produzioni e delle ricchezze di ciascun' isola. Cr. Eltin. nell'Arch. St. t. VIII.

(1) Nella concessione dei dogi Partecipazi ai monaci di s. Ilario, anno 819: *Pertinentia eorum sit quieta et libera ab omni factione publica tam de nostri mulendinariis quam de nostris piscatoribus sive colonis ubique residentibus, ita ut nullus de nostris publicis gastaldis vel aliquo de nostro palatio missis supradictos vestros audent inquietari.*

(2) Aveano quindi i dogi servi addetti ai cavalli, ai falconi, agli astori ecc. Codesti servi pare che fossero dapprima schiavi, poi all'elezione del primo doge dichiarati liberti: *fu statuido che tutti quelli omeni servili che erano restadi, fossero et s'intendessero liberi e cittadini.* Cron. ant.

(3) Sentenza del doge Giovanni Partecipazio (?) in una questione di